



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Compliance normativa

- Nuovi reati ex D.Lgs. n. 231/2001 contro il patrimonio culturale
- Collegio consultivo tecnico e Osservatorio monitoraggio collegi: approvate le linee guida del MIMS

Anticorruzione

- ANAC, istituito il Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- ANAC: anche le SPA e le Utility comunali sono tenute al rispetto della normativa di Trasparenza e Anticorruzione

Privacy

- Riconoscimento facciale: il Garante Privacy sanziona *clearview* per 20 milioni di euro
- Garante Privacy: sì al nuovo regolamento Bankitalia sull'analisi degli esposti

Giurisprudenza

- Reati Fiscali: «Omessa Dichiarazione» o «Dichiarazione Infedele» in presenza di dichiarazioni incomplete? (Cass. Pen., sez. iii, 14 febbraio 2022 (ud. 22 dicembre 2021), n. 5141)
- Datore di lavoro scagionato per colpa esclusiva del lavoratore infortunato (Cass. Pen. sez. iv, 15 settembre 2021, (ud. 17 marzo 2021), n. 33976)

NUOVI REATI EX D.LGS. N. 231/2001 CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

In data 22 marzo 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 marzo 2022, n. 22 (“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”), in vigore dal 23 marzo 2022.

L’art. 3 (“*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”) della Legge n. 22/2022 ha introdotto due nuovi articoli dopo l’articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come segue:

- **Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale):**
 1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
 2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
 3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
 4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
 5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- **Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici):**
 1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
 2. *Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.”*

L’art. 1 (“*Modifiche al codice penale*”) della Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il nuovo Titolo VIII-bis, “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, che comprende anche i sopracitati articoli che costituiscono i nuovi reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001:

- art. 518-bis (Furto di beni culturali);

- art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali);
- art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali);
- art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali);
- art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali);
- art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali);
- art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali);
- art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali);
- art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici);
- art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte).

Fonte:

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2022

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E OSSERVATORIO MONITORAGGIO COLLEGI: APPROVATE LE LINEE GUIDA DEL MIMS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico” con relativo Allegato A (Linee Guida) e del Decreto 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, recante “Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”.

Per quanto riguarda le linee guida relative alle funzioni del Collegio consultivo tecnico (CCT) il decreto, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. “Decreto Semplificazioni”), sancisce l’adozione delle linee guida finalizzate all’omogenea applicazione delle disposizioni in materia di collegio consultivo il cui obbligo di costituzione per i lavori di realizzazione di opere pubbliche è stato proprio introdotto dal suddetto Decreto.

In particolare, i soggetti giuridici destinatari sono le stazioni appaltanti come definite dall’art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3.

L’ambito oggettivo invece, richiede la costituzione del CCT ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 esclusivamente per:

- gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. L’importo di riferimento è quello dei lavori a base d’asta determinato sulla base dei criteri di cui all’art. 35, commi 4 e 5, del codice;
- nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la quota dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35;
- i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici.

Inoltre, per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT. Nel caso di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice invece, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l’impegno di costituire il CCT, qualora l’importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

Viene altresì prevista la possibilità di nominare tale organo consultivo già nella fase antecedente l’esecuzione, per acquisire pareri di natura tecnica, sulla scelta dell’iter approvativo, sulla procedura di gara da adottare, sul bando e sullo schema di contratto. Le linee guida raccomandano la costituzione ante operam per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

Finalità del CCT è quella di accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire sulle circostanze che possano generare problematiche. In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l’inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Inoltre, come da Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1° febbraio 2022, n. 23, pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2022, n. 55, è stato istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei Collegi Consultivi Tecnici. I componenti dell’osservatorio permanente sono nominati con decreto del MIMS, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

Come indicato nel cap. 8 dell’Allegato A del DM n. 12/2022 del MIMS, le principali funzioni dell’Osservatorio sono:

- curare la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT;
- effettuare le verifiche a campione per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT;
- garantire l’accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l’accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso;
- richiedere alle stazioni appaltanti eventuali dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell’assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

All’Osservatorio vengono trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all’esito delle verifiche sull’andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

Fonte:

Decreto 17 gennaio 2022 n. 12

Decreto 1° febbraio 2022, n. 23

ANAC, ISTITUITO IL REGISTRO DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il "Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

La costituzione del Registro è funzionale al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'Autorità e i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nonché alla creazione di una rete nazionale dei RPCT stessi.

L'obiettivo è di garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di RPCT, e per agevolare l'invio di comunicazioni istituzionali loro destinate, anche su eventi ed iniziative di interesse.

Il Regolamento prevede che l'iscrizione al Registro sia riservata esclusivamente ai RPCT nominati ai sensi dell'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012, e non è aperta ai loro collaboratori o ausiliari, comunque denominati.

L'iscrizione può essere effettuata attraverso il sistema di registrazione utenti reso disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità:
<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>.

In caso di avvicendamento nel ruolo di RPCT, è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la procedura di iscrizione al Registro. La nuova richiesta di profilo RPCT comporterà la sostituzione del RPCT uscente e la disabilitazione del suo profilo. Resta ferma la facoltà del RPCT uscente di cancellarsi dal registro alla cessazione dall'incarico.

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 35 dell'11 febbraio 2022, ed ha efficacia con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.

Fonte:

Delibera n. 27 del 19 gennaio 2022 Regolamento registro RPCT

ANAC: ANCHE LE SPA E LE UTILITY COMUNALI SONO TENUTE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Con delibera n. 92 del 23 febbraio 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l'ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della società Alto Calore Servizi S.p.A.

La società è a controllo pubblico, e gestisce il servizio di distribuzione di acqua potabile nelle province di Avellino e Benevento.

Dalle verifiche effettuate dall'Autorità sul sito istituzionale della società in data 16 novembre 2021, sono emerse alcune criticità in merito alla mancata pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1134/2017 e nel relativo allegato 1, applicabili alle Società in quanto a controllo pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle verifiche svolte non risultavano pubblicati: i nominativi dei componenti delle commissioni aggiudicatrici ed i relativi curricula, le delibere dell'assemblea dei soci successive al 30 luglio 2018, i tassi di assenza per il biennio 2020-2021, gli atti contenenti i criteri di selezione del personale e, per ogni procedura, gli avvisi di selezione ed i relativi esiti. Dalla verifica condotta è emersa altresì l'omessa pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 da parte dell'amministratore unico, fatti in relazione ai quali è stato avviato un separato procedimento.

Con nota prot. n. 82746 del 17 novembre 2021, l'Autorità ha richiesto al RPCT ed all'OIV della società di relazionare in merito al mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013. Con successiva comunicazione del 15 dicembre 2021, il RPCT ha riferito di avere chiesto ai responsabili della pubblicazione di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa. Le pubblicazioni aggiuntive effettuate dalla società non sono tuttavia state ritenute esaustive dall'Autorità che ha pertanto trasmesso con nota prot. n. 3457 del 19 gennaio 2022 la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, concedendo un termine di 20 giorni per controdeduzioni.

In sede di ricognizione finale del 10 febbraio 2022, l'Autorità ha rilevato la persistenza, nonostante le integrazioni apportate, di significative criticità della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Società.

L'Autorità ha dunque disposto l'adozione, nei confronti della società Alto Calore Servizi Spa, di un provvedimento di ordine di pubblicazione di tutte le informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera ANAC n. 1134/2017.

Fonte:

Delibera n. 92 del 23 febbraio 2022

RICONOSCIMENTO FACCIALE: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA CLEARVIEW PER 20 MILIONI DI EURO

Il Garante per la protezione dei dati personali, con ordinanza del 10 febbraio 2022, ha imposto una sanzione di 20 milioni di euro alla società americana Clearview AI Inc. (d'ora in avanti anche solo la «Società»), per aver messo in atto un vero e proprio monitoraggio biometrico anche di persone che si trovano nel territorio italiano.

La Società americana, con sede legale negli Stati Uniti, offre un servizio di ricerca altamente qualificata che, grazie a sistemi di intelligenza artificiale, consente la creazione di profili basati sui dati biometrici estratti dalle immagini, eventualmente arricchiti da altre informazioni ad esse correlate, come titolo e geolocalizzazione della foto, pagina web di pubblicazione. Tali informazioni costituiscono un database di oltre 10 miliardi di immagini facciali estratti da fonti web pubbliche.

A seguito di molteplici reclami, a cui è seguita una complessa attività istruttoria, il Garante ha evidenziato come i dati personali detenuti dalla Società fossero stati trattati illecitamente, senza un'adeguata base giuridica - non potendosi quest'ultima rinvenire nella libera iniziativa economica della Società - ed in violazione dei principi del GDPR.

Più in particolare, è stata contestata alla Società la violazione dei principi di:

- trasparenza, non avendo adeguatamente informato gli utenti;
- limitazione delle finalità del trattamento, avendo utilizzato i dati degli utenti per scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati pubblicati online;
- limitazione della conservazione, non avendo stabilito tempi di conservazione dei dati.

La Clearview AI Inc. si era difesa sostenendo la non applicabilità del Regolamento e quindi la carenza di giurisdizione del Garante italiano. In particolare, dichiarando:

- di non offrire prodotti e servizi in Italia (in quanto aveva adottato misure tecniche volte a bloccare ogni tentativo di accesso alla piattaforma da parte di indirizzi IP italiani);
- di non effettuare alcun monitoraggio ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento.

Tale tecnologia, dunque, secondo la Società, non traccerebbe né monitorerebbe le persone nel tempo, ma si risolverebbe in un'istantanea dei risultati della ricerca al momento del compimento della stessa.

La Società aveva altresì sostenuto di non:

- detenere alcun elenco di clienti italiani;
- aver inserito nella privacy policy alcun riferimento al Regolamento;

- aver nominato un rappresentante ai sensi dell'art. 27, in quanto anche tale norma non troverebbe applicazione alla attività dalla stessa svolta (circostanza contestata dal Garante, data l'offerta di beni o servizi ad interessati che si trovano in Unione Europea - così come risultava dai riscontri che la stessa Società aveva fornito ai reclamanti italiani, oltre che nell'originaria privacy policy -).

Quanto invece al rilievo difensivo sulla presunta inesistenza di attività di monitoraggio, il Garante ha avuto innanzitutto modo di ribadire come «l'uso della parola «monitoraggio» implica che il titolare del trattamento abbia in mente uno scopo specifico per la raccolta e il successivo riutilizzo dei dati pertinenti sul comportamento di una persona fisica all'interno dell'UE».

A tal proposito, a seguito dell'istruttoria non è emerso in capo alla Società lo svolgimento di un'attività di mera classificazione degli individui sulla base di caratteristiche note, in quanto veniva effettuata un'operazione ulteriore consistente nell'estrazione di dati biometrici dalle immagini raccolte nel web, utilizzandole a fini comparativi per poi recuperare anche le informazioni ad esse associate.

Il meccanismo di ricerca si era rivelato, dunque, un mezzo per attivare un processo di comparazione che qualificava lo scopo del trattamento effettuato dalla società fornitrice, oltretutto di quello posto in essere dai clienti che si erano avvalsi del servizio.

La Società si era altresì difesa asserendo di non poter essere individuata quale titolare del trattamento dei dati, essendosi limitata a fornire uno strumento di ricerca le cui finalità d'uso sarebbero ad appannaggio dei clienti.

Anche tale eccezione è stata ritenuta infondata dal Garante, giacché evidente (il contrario) sia dalla stessa attività svolta dalla Società, che dalla privacy policy pubblicata sul sito web.

Alla luce delle predette considerazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto:

- un divieto di prosecuzione del trattamento - ed ulteriore raccolta - di immagini e relativi dati concernenti persone che si trovano nel territorio italiano e di ogni ulteriore operazione di trattamento di dati elaborati dalla Società;

- un ordine di cancellazione dei predetti dati;

ingiungendo, inoltre, alla Società di:

- nominare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento un rappresentante nel territorio italiano ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;
- di pagare la somma di euro venti milioni a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751323>

GARANTE PRIVACY: SÌ AL NUOVO REGOLAMENTO BANKITALIA SULL'ANALISI DEGLI ESPOSTI

In data 24 febbraio 2022, il Garante Privacy si è espresso con Parere favorevole sulla bozza di regolamento della Banca d'Italia per l'analisi degli esposti presentati da chi intende denunciare comportamenti irregolari da parte delle banche e delle finanziarie.

Banca d'Italia ha previsto che l'analisi degli esposti verrà effettuata mediante l'aggregazione in **cluster** (gruppi simili) delle informazioni, escludendo però che l'utilizzo degli strumenti di AI (intelligenza artificiale) sia basato su dati personali.

Non sarà inoltre effettuata alcuna forma di **profilazione**. Dai risultati delle analisi sviluppate con sistemi AI, non potranno derivare conseguenze sanzionatorie o decisioni automatiche su persone fisiche. Nel regolamento, infatti, è specificato che tutte le decisioni saranno adottate direttamente dal personale dell'Autorità bancaria.

L'accesso alle informazioni sarà inoltre garantito ai soli dipendenti autorizzati.

Fonte:

[Newsletter del 14/03/22 - Sanità: Anagrafe nazionale degli assistiti, ok... - Garante Privacy \(gdpd.it\)](#)



REATI FISCALI: «OMESSA DICHIARAZIONE» O «DICHIARAZIONE INFEDELE» IN PRESENZA DI DICHIARAZIONI INCOMPLETE? (CASS. PEN., SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2022 (UD. 22 DICEMBRE 2021), N. 5141)

In tema di reati tributari, si segnala la sentenza n. 5141 del 14 Febbraio 2022 con cui la Cassazione ha affermato che non comporta l'imputazione del reato di «omessa dichiarazione», di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000, la presentazione di una «dichiarazione incompleta».

Il caso incriminato riguarda la presentazione di una dichiarazione, effettuata nei termini di legge, ma sostanzialmente non completa, considerato che il quadro RS non era stato compilato, risultando, quindi, totalmente «in bianco». Tale fattispecie era stata inizialmente condannata per il reato di «omessa dichiarazione», di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000. Il ricorso in Cassazione ha comportato una rivalutazione del caso, specificando che il reato di «omessa dichiarazione» prevede che «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte...» rendendo evidente che tale fattispecie è integrata al reato di «dichiarazione infedele» quando «nei termini previsti dalle leggi tributarie ... il contribuente non trasmetta agli uffici competenti le predette dichiarazioni». Pertanto, la Cassazione ha specificato che considerare «integrato» il reato di «omessa dichiarazione» al reato di «dichiarazione infedele», di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, è una violazione di legge.

La Cassazione ha precisato che si tratta di due fattispecie differenti e che l'equiparazione tra omessa presentazione di dichiarazione e presentazione di dichiarazione incompleta non può essere condivisa alla luce del fatto che «la dichiarazione infedele presentata dal contribuente [...], anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione» in cui per «omessa dichiarazione» si intende «assoluta omessa presentazione» e non «mancata dichiarazione dei redditi imponibili...». Di conseguenza è facilmente deducibile che nel caso in cui non vengano presentati gli elementi attivi e passivi necessari alla definizione dei redditi imponibili la dichiarazione deve ritenersi presentata, ancorché presentata nei termini di legge, e solo i singoli redditi devono ritenersi «non dichiarati».

In conclusione, è imputabile l'art. 5 solo nei casi in cui vi sia «assoluta inesistenza del documento» a seguito della mancata trasmissione del medesimo agli uffici preposti.

Fonte:

Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2022 (ud. 22 dicembre 2021), n. 5141

DATORE DI LAVORO SCAGIONATO PER COLPA ESCLUSIVA DEL LAVORATORE INFORTUNATO (CASS. PEN. SEZ. IV, 15 SETTEMBRE 2021, (UD. 17 MARZO 2021), N. 33976)

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma perché il fatto non sussiste, scagionando da ogni responsabilità il Datore di Lavoro per l'evento infortunistico che aveva causato il decesso di un lavoratore.

La vicenda trattata dai Giudici di legittimità deriva dal ricorso proposto dal Datore di Lavoro di un'azienda agricola condannato in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, per aver causato la morte di un lavoratore, violando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il lavoratore, operaio comune di IV livello addetto all'allevamento dei bufali, stava effettuando operazioni di trinciatura utilizzando un trattore con annessa macchina trinciatrice su un terreno erboso non lavorato da diverso tempo e non precedentemente pulito; durante le operazioni di taglio dell'erba, veniva colpito all'altezza dell'occhio da un filamento metallico, determinandone il decesso.

Per la vicenda di cui sopra, al Datore di Lavoro era stata contestata la mancata effettuazione di una corretta valutazione dei rischi e del pericolo presenti sul luogo di lavoro mediante apposito sopralluogo, la mancata individuazione delle misure di prevenzione in modo da pianificare la bonifica del terreno, prima che sullo stesso fosse svolta qualsivoglia attività, nonché la mancata scelta di attrezzature da lavoro appropriate alla lavorazione da effettuare.

La suprema Corte nella sentenza ha osservato che il Datore di Lavoro e il lavoratore avevano preventivamente svolto un sopralluogo nell'appezzamento di terreno al fine di stabilire le modalità di esecuzione dell'intervento di ripulitura, convenendo, constata l'altezza dell'erba, di eseguire la lavorazione mediante un macchinario presente in azienda (c.d. RIP). Tuttavia, il giorno dell'incidente, il lavoratore, soggetto capace e affidabile tanto da trovarsi in posizione preminente rispetto agli altri operai, decideva autonomamente di ripulire il terreno avvalendosi di un macchinario diverso e più complesso, preso in prestito da un'azienda confinante.

Nel caso in esame, dunque, il Datore di Lavoro aveva svolto un'adeguata analisi ed una corretta valutazione del rischio ed era del tutto impossibilitato a prevedere la pericolosità del macchinario adoperato dal lavoratore.


Viene, inoltre, ricordato che, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'obbligo di formazione e informazione gravante sul Datore di Lavoro riguarda tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, anche non specificatamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro (Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018).

L'utilizzo di un macchinario pericoloso, diverso da quello concordato, acquisito pochissimo tempo prima della lavorazione e all'insaputa del Datore di Lavoro, da parte di un dipendente di notevole esperienza, è stato di fatto considerato un fattore di natura eccezionale ed imprevedibile, frutto di un'iniziativa autonoma, svolta in un ambito del tutto eccentrico rispetto alle mansioni affidate e che introduceva un rischio nuovo non prevedibile ed evitabile.

In conclusione, la natura abnorme della condotta del lavoratore interrompe il rapporto di causalità tra le omissioni contestate nell'imputazione e l'evento, per cui, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione perché il fatto non sussiste.

Fonte:

Cass. pen. Sez. IV, 15 settembre 2021, (ud. 17 marzo 2021), n. 33976



Contatti:
BDO Italia S.p.A.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 13 aprile 2022.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) – Flash Info Paper- Tutti i diritti riservati.